

Lavoro. Il tempo aggiuntivo rispetto all'orario può essere utilizzato per riposi compensativi

Flessibilità nella banca delle ore

L'istituto recepito in molti contratti resta una scelta del lavoratore

Gabriele Fava

La banca ore è un istituto contrattuale che consente maggiore flessibilità del lavoro e consiste nell'accantonamento su un conto individuale di ore prestate in eccedenza rispetto all'orario normale, la cui entità è prevista dalla contrattazione collettiva.

Nel corso dell'anno i lavoratori possono accedere alla banca delle ore per fruire di riposi compensativi, secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Non tutte le ore di lavoro straordinario finiscono nella banca delle ore. In alcuni contratti è prevista una franchigia, ossia un numero minimo di ore di straordinario prima di poter accantonare ore nella "banca". Possono accedere alla banca ore i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato solo se consentito dalla contrattazione (circolare Inps 195/2000). Dunque, nei casi di richiesta di prestazione supplementare a carattere individuale o a carattere collettivo, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione in straordinario, per l'accantonamento delle ore in una banca ore individuale dove attingere riposi supplementari, che il dipendente può collocare a sua scelta.


L'utilizzo della banca delle ore è una libera scelta del lavoratore. La contrattazione può, altresì, prevedere che rimanga al lavoratore la facoltà di richiedere, successivamente, la monetizzazione delle ore accantonate sul conto individuale.

La banca delle ore è stata recepita in vari contratti collettivi, tra cui chimici, metalmeccanici, commercio e bancari. Nel metalmeccanico, ad esempio, possono essere accantonate in banca tutte le ore di straordinario prestate oltre il limite contrattuale. In particolare, confluiscono nella banca ore tutte le ore di straordinario prestate, nel corso dell'anno, oltre le 80 ore per le imprese fino a 200 dipendenti e tutte le ore di straordinario prestate oltre le 32 ore per le altre imprese. Nel contratto dei bancari, invece, è prevista la possibilità di far lavorare 50 ore in più all'anno, che vengono messe automaticamente in banca ore senza maggiorazione. Le successive 50 ore, invece, vanno in banca ore con maggiorazione. Alla fine del periodo i lavoratori possono scegliere i giorni per usufruire delle ore "in banca", con possibilità, solo per le seconde 50, di ottenerne il pagamento.

Le modalità contributive si differenziano a seconda che le ore aggiuntive siano remunerate con le competenze del mese in cui si è verificata la prestazione, remunerate al momento dell'utilizzo come riposi supplementari, o monetizzate. Per le ore aggiuntive remunerate con le competenze del mese in cui si è verificata la prestazione, vige la normativa ordinaria (circolari 40/1996, 174/1996, 246/1996, circolare 264/1996, 13/1997 e 247/1997). Quanto alle ore remunerate, al momento dell'utilizzo, come riposi supplementari, la legge 549/1997,

legittimando i regimi flessibili di orario, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione del normale orario di lavoro. Pertanto, nel caso in cui le ore, utilizzate a titolo di riposo o di altra assenza dal lavoro contrattualmente prevista, siano remunerate per contratto dopo la loro effettuazione, l'obbligo della ordinaria contribuzione previdenziale deve essere assolto unitamente alla contribuzione corrente alla data del pagamento. Se, per previsione contrattuale o per impossibilità sopravvenuta alla fruizione delle ore a titolo di riposo, come nel caso di cessazione del rapporto, si monetizza, la contribuzione deve essere assolta, con criterio di cassa, al momento del pagamento dei compensi relativi alle ore accantonate. Nei casi di monetizzazione, i datori di lavoro, applicando il criterio di cassa, sottopongono l'importo relativo alle ore prestate in più a contribuzione ordinaria e aggiuntiva in base al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive), vigente al momento di pagamento dei compensi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli approfondimenti

IN LIBRERIA




Normativa e prassi
Guida pratica ammortizzatori sociali, aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2010
Pagine 320; 22,80 euro

IN LIBRERIA



Il diritto sindacale
Lo strumento per affrontare e avere la visione di insieme della struttura delle relazioni industriali
Pagine 368; 28,80 euro



Prestazioni in cassaforte

REGOLATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

- La banca ore consente più flessibilità del lavoro, permettendo l'accantonamento su un conto individuale del lavoratore di un certo numero di ore prestate in eccedenza rispetto all'orario normale, la cui entità è prevista dalla contrattazione collettiva; solo in via residuale è ammessa la monetizzazione delle ore in eccedenza e accantonate nella banca delle ore

CHI È AMMESSO E CHI NO

- Possono accedere alla "banca ore" i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato, purché, in quest'ultimo caso, lo consenta la contrattazione

LIBERA SCELTA

Il lavoratore può optare, in alternativa:

- 1 Alla remunerazione delle ore di lavoro straordinario
- 2 All'accantonamento delle ore medesime in una "banca ore" individuale dalla quale attingere per fruire, in base alle previsioni contrattuali, di riposi supplementari che il dipendente può collocare a sua scelta

L'ACCORDO DEI METALMECCANICI



Confluiscono nella banca ore tutte le ore di straordinario prestate nel corso dell'anno oltre le 80 ore



Confluiscono nella banca ore tutte le ore di straordinario prestate nel corso dell'anno oltre le 32 ore

